

## Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00425

Atto n. 4-00425

Pubblicato il 2 agosto 2006

Seduta n. 30

[EUFEMI](#) - Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

da settori sindacali è stato posto il problema della pensionabilità dell'indennità di amministrazione corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 e dell'art. 33 del contratto collettivo del 16 febbraio 1999;

l'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997, che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità "parte integrante della retribuzione mensile" e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73; è appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare;

l'evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giurisprudenza (valga per tutte la sentenza n. 1620/2004 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e circostanziati (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73, art. 13 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992, legge 335 dell'8 agosto 1995, nonché contratti di lavoro a far data dal 1994), non consente di indugiare più a lungo rispetto all'applicazione della liquidazione in quota A,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all'opportunità di impartire disposizioni all'Inpdap, trattandosi di assegno fisso erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di evitare un contenzioso di dimensioni notevoli;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla revisione delle proprie posizioni rispetto a quelle assunte con circolare n. 51 emessa in data 22 maggio 2002, nel senso di includere nel calcolo in quota A l'indennità in questione, impartendo tutte le disposizioni *de quo* agli enti preposti alla liquidazione di tutte le pensioni